



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE
UFFICIO RECLUTAMENTO E GESTIONE CARRIERE PERSONALE DOCENTE
SETTORE RECLUTAMENTO PROFESSORI I E II FASCIA

APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 4 TER, DELLA LEGGE N. 240/2010 PER N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO DI I FASCIA – GSD 11/PSIC-01 (EX SC 11/E1) - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE PSIC-01/C (EX SSD M-PSI/03) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA – FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA

CODICE CONCORSO 2024_POcomma4ter_002

LA RETTRICE

D.R. n. 3204/2024 del 25/11/2024

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e, in particolare, l'art. 18, comma 1, ai sensi del quale, le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei criteri riportati alle lettere a); b); c); d) ed e) del medesimo comma;
- il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 26, comma 7 il quale ha stabilito *"All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale";*
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e, in particolare, l'art. 1, comma 314, il quale dispone che *«Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita un'apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»* e il successivo



comma 315, il quale dispone che «*Il Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331*» e l'art. 1, comma 338, con il quale è stato modificato l'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- la nota MIUR prot. n. 11588 del 06.10.2017, con la quale si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei Professori a soggetti esterni all'ateneo ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la nota MIUR prot. n. 15317 del 07.11.2018, con la quale il Ministero ha chiarito che «*La modifica dell'art. 23, comma 4, della Legge n. 240/2010 (...) non può che significare che la categoria ivi contemplata (contrattisti ex art. 23 Legge 240/2010) possa partecipare alle procedure di cui all'art. 18, comma 4*»;
- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 5;
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca; il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l'art. 6, comma 4-bis che ha prorogato da 9 a 11 anni la durata dell'Abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010;
- il decreto ministeriale 10 maggio 2023, n. 456, che ha definito le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e che ha abrogato il D.M. 1° settembre 2016, n. 662;
- il D.M. 14 febbraio 2022, n. 230 con il quale è stata nominata la Commissione per la selezione dei dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio 2023-2027 ed è stata disposta la suddivisione dei dipartimenti tra le aree CUN;
- l'elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data 22.03.2022, dei 350 dipartimenti ammessi alla procedura di selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza sulla base della graduatoria definita dell'ANVUR;
- la nota prot. n. 6517 del 13.05.2022 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato le linee guida per la presentazione dei progetti di sviluppo dei dipartimenti universitari di eccellenza da finanziare con le risorse di cui all'art. 1, commi 314-337, della Legge n. 232/2016;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 (pubblicata nella G.U. – Serie generale n. 150 del 29.06.2022) e, in particolare, l'art. 14, comma 6-bis, che ha disposto la modifica dell'articolo 15 della Legge n. 240/2010 con la sostituzione dei Macrosettori Concorsuali e dei Settori Concorsuali con i Gruppi scientifico-disciplinari e la razionalizzazione dei Settori scientifico-disciplinari;
- l'art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «*(...) Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai*



macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari»;

- il D.M. 2 maggio 2024, n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari (“GSD”) e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- l’allegato A e B parte integrante al predetto decreto, nel quale sono rispettivamente determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all’art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (elenco e declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari e dei settori scientifico-disciplinari) e le regole di corrispondenza tra i gruppi scientifico-disciplinari determinati dal decreto stesso e i macrosettori e i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
- la nota prot. n. 9732 del 28.07.2022 con la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha comunicato l’aggiornamento delle linee guida per la presentazione dei progetti di sviluppo dei dipartimenti universitari di eccellenza da finanziare con le risorse di cui all’art. 1, commi 314-337, della Legge n. 232/2016;
- la nota prot. n. 15659 del 28.12.2022 con la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha comunicato la pubblicazione sul sito dell’ANVUR dell’elenco del 180 dipartimenti assegnatari del finanziamento previsto dall’art. 1, commi 314-337, della Legge n. 232/2016;
- la nota prot. n. 922 del 24.01.2023 con la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha comunicato la pubblicazione nel sito riservato di Ateneo dell’importo esatto del finanziamento accordato per ciascuno dei dipartimenti universitari di eccellenza, calcolato sulla base del quintile di afferenza già attribuito e rimodulato proporzionalmente alle risorse complessivamente disponibili;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l’art. 26, commi 5, 5-bis e 6-bis;
- lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (Decreto Milleproroghe 2023);
- il D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023, con il quale è stato emanato il Regolamento unico per l’assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 420/22 del 19.12.2022 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2023;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 421/22 del 19.12.2022 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2023/2025;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 430/23 del 19.12.2023 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2024;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 431/23 del 19.12.2023 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2024/2026;
- la delibera del Dipartimento di Psicologia del 06.05.2024, pervenuta al Settore Reclutamento Professori I e II fascia in data 13.05.2024, con la quale è stata approvata l’attivazione di una procedura



concorsuale per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia e i relativi moduli recanti i criteri di valutazione;

- il D.R n. 1443/2024 del 21.06.2024 - Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale – n. 55 del 09.07.2024, con il quale è stata indetta ai sensi dell'art. 18, comma 4-ter, della Legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia – Facoltà di Medicina e Psicologia, per il GSD 11/PSIC-01 (EX SC 11/E1) - Settore scientifico-disciplinare PSIC-01/C (EX SSD M-PSI/03);
- il D.R. n. 2274/2024 del 24.09.2024 – pubblicato in pari data sulla pagina web del sito di Ateneo – con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per la suindicata procedura selettiva;
- i verbali e la relazione finale trasmessi dal Presidente della Commissione giudicatrice e acquisiti al protocollo universitario in data 21.11.2024 al n. 194625;

CONSIDERATO:

- che la Commissione giudicatrice ha effettuato la valutazione del candidato esclusivamente su basi curriculari e in modalità telematica;

VERIFICATA:

- la regolarità degli atti;

DECRETA

Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata, indetta ai sensi dell'art. 18, comma 4-ter, della Legge n. 240/2010, per n. 1 posto di Professore di ruolo di prima fascia per il GSD 11/PSIC-01 (EX SC 11/E1) - Settore scientifico-disciplinare PSIC-01/C (EX SSD M-PSI/03) presso il Dipartimento di Psicologia – Facoltà di Medicina e Psicologia di questa Università, da cui risulta che il Prof. Antonio CHIRUMBOLO, nato a - OMISSIS - il - OMISSIS -, è dichiarato vincitore della procedura selettiva suddetta.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

f.to digitalmente
LA RETTRICE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.